

Prot. N.° 4950/OT

Roma, 7 aprile 2006

Ai Comitati Regionali
Ai DD.GG.NN.
Ai DD.GG.RR.
Ai componenti il Corpo Giudicante
LORO SEDI

Oggetto: funzionalità del Corpo Giudicante.

In riferimento ai vari ed eventuali impegni che un componente del Corpo Giudicante può essere chiamato ad affrontare si ritiene opportuno rammentare quanto segue:

- il giudice regionale, nazionale o internazionale può operare in ambito regionale solo dietro convocazione del D.G.R. del proprio Comitato Regionale;
- qualora ne ravveda la necessità, un Comitato Regionale può inoltrare richiesta per l'utilizzazione di uno o più Giudici ad altro Comitato specificando il tipo di gara e la mansione a cui si riferisce la suddetta necessità; al Comitato Regionale interpellato è data facoltà, senza alcun onere di spesa, di nominare il/ Giudice/i ritenuto/i idoneo/i alla mansione richiesta;
- il giudice nazionale o internazionale può operare in ambito nazionale solo dietro convocazione del D.G.N.;
- il giudice regionale, nazionale o internazionale invitato ad operare in un incontro o gara internazionale senza la formale convocazione da parte del D.G.N. competente, dovrà richiedere necessariamente l'autorizzazione alla F.G.I. specificando la data di svolgimento, la tipologia della gara e gli estremi regolamentari della stessa.

Nel raccomandare il rispetto delle suddette procedure, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Michele Maffei)